

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
UNIONE DISTRETTUALE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA TOSCANA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
CAMERA PENALE DI FIRENZE
E COORDINAMENTO DELLE CAMERE PENALI DELLA TOSCANA

PROTOCOLLO DI INTESA

PER L'APPLICAZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE DEI PARAMETRI DI CUI AL D.M. 55/2014 SULLE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AI DIFENSORI DI PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (ART.74 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA) ED EQUIPARATI: COLLABORATORI DI GIUSTIZIA (ART.115 T.U.), IMPUTATI DIFESI IN UFFICIO INSOLVENTI (ART.116 T.U.) E IMPUTATI IRREPERIBILI, DI FATTO O DICHIARATI A SEGUITO DI SPECIFICO PROVVEDIMENTO (ART.117 T.U.).

La presente convenzione si inserisce nell'ambito di una serie di progetti comuni, in fase di elaborazione e già in atto, tesi a migliorare il funzionamento e l'efficienza degli uffici giudiziari e di tutto quanto ad essi riferibile.

Tale convenzione ha lo scopo di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi al fine di assicurare criteri tendenzialmente uniformi con valutazioni eque ed omogenee, di snellire le relative procedure e di ridurre il numero delle opposizioni. Pare, a tal fine, opportuno individuare i criteri di liquidazione prendendo le mosse da una "tabella base", sviluppando poi una serie di variabili in aumento, determinate in ragione della complessità del processo alla stregua di talune caratteristiche specificamente individuate (gravità delle imputazioni, numero delle udienze, numero delle parti, eventuale rinnovazione istruttoria, etc.), con individuazione degli importi da aggiungere a quelli previsti dalla tabella base.

Premessa

Il D.M. 55/2014 è stato emanato per porre rimedio alle evidenti criticità contenute nel precedente D.M. 140/2012, al fine di migliorare la disciplina per la liquidazione dei compensi anche sotto il profilo della congruità della retribuzione nel rispetto della dignità della funzione difensiva svolta.

L'art. 12 del Regolamento, inteso a dettare i "Parametri generali per la determinazione dei compensi", individua, tra gli altri, quelli della importanza e complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e all'importanza delle questioni trattate, della natura ed entità delle singole prestazioni difensive; nonché, ancora, del numero delle udienze diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario per l'espletamento delle attività medesime.

Il D.M. 55/2014 contiene inoltre alcune significative novità:

- nella tabella 15 sono stati lievemente ridotti i valori medi (distinti per fasi e per autorità giudiziaria) rispetto a quelli previsti nella tabella B) di cui al D.M. n. 140 del 20 luglio 2012;
- è stata eliminata la previsione della riduzione della metà degli importi delle liquidazioni il cui pagamento sia a carico dell'Erario (art.9 D.M.140/12);
- è stabilita una misura massima sia per gli aumenti (fino all'80%) che per le

- diminuzioni (fino al 50%) (art 12, comma 1 D.M.55/2014);
- è stato reintrodotta il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione liquidata (art 2. D.M.55/2014);
 - in base all'art 106 bis introdotto dal D.L. 147-2013 in forza del quale "gli importi spettanti al difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed equiparati sono ridotti di un terzo".

Norme generali – oggetto del protocollo

- 1 – il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore medio fissato nella tabella 15 del D.M., ridotto di un terzo (ex art 106 bis T.U. n115/02) ed ulteriormente ridotto convenzionalmente; tale valore, indicato nella "Tabella A – Importi base", costituisce il *quantum* liquidabile per i processi di semplice e rapida definizione (processi di competenza del Giudice Monocratico, con un solo imputato, senza parte civile, che non necessitano di rinnovazione dibattimentale, definiti in un'unica udienza);
- 2 – a tale valore si aggiungono gli aumenti previsti in ragione delle variabili di seguito specificamente individuate per processi che non rientrano nella classificazione di cui a punto 1 che precede, alla stregua di quanto indicato nella "Tabella B – Variabili in aumento";
- 3 – la somma complessiva degli onorari riveniente dall'applicazione del presente protocollo dovrà essere maggiorata del 15% a titolo di rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M.; la maggiorazione sarà effettuata una sola volta e sull'importo finale risultante a seguito delle eventuali maggiorazioni applicate in base alle variabili individuate; la Corte provvederà altresì a liquidare in favore del richiedente le ulteriori spese documentate a titolo di esborsi ed anticipazioni;
- 4 – in caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale, ed in ogni altro caso in cui il difensore istante non ha redatto i motivi di appello (come nel caso del difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, citata in grado di appello per effetto dell'impugnazione proposta da altre parti del processo), sono richiesti e liquidati i soli compensi relativi alle fasi di "studio" e "decisoria"; allo stesso modo si opera quando il procedimento abbia oggetto diverso dalla discussione di un appello e il difensore della parte istante per la liquidazione non ne abbia redatto l'atto introduttivo;
- 5 – in deroga a quanto stabilito al punto che precede, è liquidato quanto stabilito per la fase "introduttiva" anche nel caso in cui il difensore istante per la liquidazione, pur non avendo redatto l'atto di appello principale, abbia redatto un appello incidentale o scritti difensivi contenenti motivi aggiunti o memorie;
- 6 – in caso di declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato effettuata in via predibattimentale sono richiesti solo i compensi per le fasi "studio" e "introduttiva";
- 7 – non è dovuto alcun compenso in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c.p.p. (o in ogni caso della richiesta che ha dato vita al procedimento), ad eccezione del caso in cui la declaratoria di inammissibilità consegua alla rinuncia all'impugnazione manifestata dalle altre parti processuali: in tal caso al difensore spetta il compenso relativo alla fase di studio, nonché quello relativo alla fase introduttiva in caso di redazione di atto di appello, anche incidentale.
- 8 – il presente protocollo si applica altresì – di regola e salva la specifica valutazione, su richiesta

del difensore istante, della complessità del procedimento, del numero e all'importanza delle questioni trattate, della natura ed entità delle singole prestazioni difensive – alla liquidazione dei compensi del difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato: in tal caso si applicano gli importi indicati nell'apposita "Tabella C - Parte civile", con eventuale applicazione, per i casi ivi indicati, delle ulteriori "Variabili in aumento" stabilite nella Tabella B;

9 – per la fase esecutiva (ivi compresi gli incidenti di esecuzione), i procedimenti MAE, i procedimenti cautelari incidentali (*de libertate* e reali), ed in generale i procedimenti camerati diversi da quelli riguardanti la discussione di un appello avverso una sentenza, si applicano i compensi indicati nell'apposita 'Tabella D – Procedimenti camerati';

TABELLA A IMPORTI BASE

I valori indicati nella presente Tabella sono applicati ai processi che riguardano, anche se definiti in primo grado nelle forme del giudizio abbreviato, reati di competenza del Giudice monocratico (ad eccezione di quelli di particolare complessità per i quali sono previste specifiche integrazioni) con un solo imputato, senza parte civile, che non richiedono la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che sono definiti in una sola udienza.

- Fase di studio: valore medio di liquidazione €. 450,00 ridotto di un terzo ex art. 106 bis T.U. €. 300,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad €. 180,00;
- Fase introduttiva: valore medio di liquidazione €. 900,00, ridotto di un terzo ex art. 106 bis T.U. €. 600,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad €. 350,00;
- Fase decisoria: valore medio di liquidazione €. 1.350,00, ridotto di un terzo ex art. 106 bis T.U. €. 900,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad €. 600,00.

Se la liquidazione riguarda tutte le fasi, l'importo complessivo medio da tabella, ridotto ex art. 106 bis T.U. ed ulteriormente ridotto in via convenzionale, è pari ad €. 1.130,00.

Tale somma complessiva dovrà essere maggiorata del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M., per un totale di €. 1.300,00.

TABELLA B VARIABILI IN AUMENTO

I seguenti valori si applicano in aggiunta a quelli indicati nella tabella base, anche nei procedimenti definiti in primo grado con le forme del rito abbreviato, in presenza dei fattori di seguito indicati:

1. Partecipazione ad ulteriori udienze, anche di mero rinvio, sino a un massimo di 19 oltre la prima (20 complessive), con esclusione delle udienze rinviate in accoglimento dell'istanza del difensore che richiede la liquidazione; aumento forfettario per ciascuna udienza oltre la prima: €. 200,00;
2. Presenza di almeno una parte civile; aumento forfettario: €. 200,00;
3. Processo con detenuto/detenuti; aumento forfettario: €. 200,00;
4. Indennità di trasferta; aumento forfettario: €. 100,00;
5. Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non esclusivamente documentale; valore medio di liquidazione, previa riduzione di un terzo ex art. 106 bis T.U.: € 900,00

6. Giudizi con più di 5 capi di imputazione: aumento pari al 40% da calcolarsi sull'importo risultante dall'applicazione degli importi di cui alla tabella base;
7. Pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto: in ossequio al disposto di cui all'art. 12, n.2, D.M.55/2014, si applicheranno gli aumenti ivi previsti ridotti del 50% e quindi pari al 10% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive e del 2,5 % per ogni parte oltre le prime 10 per un massimo di 20, da calcolarsi sull'importo risultante dall'applicazione degli importi di cui alla tabella base, ferme restando le altre disposizioni del medesimo art.12, n.2;
8. Processi che, anche se definiti in primo grado con le forme del rito abbreviato, riguardano reati di competenza del Tribunale collegiale o reati di competenza del giudice monocratico di particolare complessità (artt. 306 comma 2 c.p., 307 c.p., 589 c.p., 590 c.p., 605 c.p., 629 co. I c.p., 640 c.p., 640 bis c.p., 640 ter c.p., 643 c.p., delitti di cui al Capo 3 del Libro II c.p. – artt. da 449 a 452 c.p. – reati ambientali, reati edilizi, reati societari, finanziari e bancari): aumento del 50% da calcolarsi sull'importo risultante dall'applicazione degli importi di cui alla tabella base.

TABELLA C PARTE CIVILE

I valori indicati nella presente Tabella sono applicati in caso di liquidazione delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito di processi che riguardano, anche se definiti in primo grado nelle forme del giudizio abbreviato, reati di competenza del Giudice monocratico (ad eccezione di quelli di particolare complessità per i quali sono previste specifiche integrazioni) con un solo imputato, che non richiedono la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che sono definiti in una sola udienza.

- Fase di studio: valore medio di liquidazione €. 450,00 ridotto di un terzo *ex art.* 106 bis T.U. €. 300,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad €. 180,00;
- Fase introduttiva: valore medio di liquidazione €. 900,00, ridotto di un terzo *ex art.* 106 bis T.U. €. 600,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad €. 350,00;
- Fase decisoria: valore medio di liquidazione €.1.350,00, ridotto di un terzo *ex art.* 106 bis T.U. €. 900,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad €. 600,00.

Se la liquidazione riguarda tutte le fasi l'importo complessivo medio da tabella, ridotto *ex art.* 106 bis T.U., è pari ad €. 1.130,00.

Tale somma complessiva dovrà essere maggiorata del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie *ex art.* 2 D.M., per un totale di €. 1.300,00.

TABELLA D PROCEDIMENTI CAMERALI

I valori indicati nella presente Tabella si applicano per la liquidazione dei compensi del difensore di soggetti che siano parti di incidenti di esecuzione, procedimenti in camera di consiglio aventi ad oggetto misure cautelari personali e reali, istanze di sospensione della provvisoria esecuzione di statuizioni civili, MAE, estradizioni e rogatorie, ed in generale per tutti i procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello per i quali è previsto il ricorso alle forme della camera di consiglio – ad eccezione

dei procedimenti d'appello contro sentenze pronunciate in primo grado all'esito di giudizio abbreviato – nell'ambito di procedimenti che abbiano ad oggetto reati di competenza del Giudice monocratico (ad eccezione di quelli di particolare complessità per i quali sono previste specifiche integrazioni), che non richiedono assunzione di prove e che sono definiti in una sola udienza.

Tabella Base

- Fase di studio: valore medio di liquidazione €. 450,00 ridotto di un terzo *ex art.* 106 bis T.U. €. 300,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad €. 180,00;
- Fase introduttiva: valore medio di liquidazione €. 900,00, ridotto di un terzo *ex art.* 106 bis T.U. €. 600,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad €. 350,00;
- Fase decisoria: valore medio di liquidazione €. 1.350,00, ridotto di un terzo *ex art.* 106 bis T.U. €. 900,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad €. 600,00;

Variabili in aumento

Alle somme sopra indicate si operano gli aumenti di seguito indicati:

- procedimenti riguardanti reati di competenza del Tribunale collegiale o reati di competenza del giudice monocratico di particolare complessità (artt. 306 comma 2 c.p., 307 c.p., 589 c.p., 590 c.p., 605 c.p., 629 co. I c.p., 640 c.p., 640 bis c.p., 640 ter c.p., 643 c.p., delitti di cui al Capo 3 del Libro II c.p. – artt. da 449 a 452 c.p. – reati ambientali, reati edilizi, reati societari, finanziari e bancari): aumento del 50% da calcolarsi sull'importo risultante dall'applicazione degli importi di cui alla tabella base.
- per la partecipazione ad ulteriori udienze, anche di mero rinvio, sino a un massimo di 19 oltre la prima (20 complessive), con esclusione delle udienze rinviate in accoglimento dell'istanza del difensore che richiede la liquidazione; aumento forfettario per ciascuna udienza oltre la prima: €. 200,00;
- per la presenza, tra le parti citate e presenti, di almeno una parte civile; aumento forfettario: €. 200,00;
- procedimenti che riguardano imputati detenuti; aumento forfettario: €. 200,00;
- indennità di trasferta; aumento forfettario: €. 100,00;
- procedimenti nel cui ambito si provveda all'assunzione di prove diverse dalle produzioni documentali; come da parametri, previa riduzione di un terzo *ex art.* 106 bis T.U.: € 900,00;
- procedimenti riguardanti capi d'imputazione in numero superiore a 5: aumento pari al 40% da calcolarsi sull'importo risultante dall'applicazione degli importi di cui alla tabella base;
- pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto: in ossequio al disposto di cui all'art. 12, comma 2, D.M. 55/2014, si applicheranno gli aumenti ivi previsti ridotti del 50% e, quindi, pari al 10% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive e del 2,5 % per ogni parte oltre le prime 10 per un massimo di 20, da calcolarsi sull'importo risultante dall'applicazione degli importi di cui alla tabella base, ferme restando le altre disposizioni del medesimo art.12, comma 2.

Se la liquidazione riguarda tutte le fasi, l'importo complessivo medio da tabella, ridotto *ex art.* 106 bis T.U. ed ulteriormente ridotto in via convenzionale, è pari ad €. 1.130,00, salvi gli ulteriori aumenti sopra stabiliti.

Tale somma complessiva dovrà essere maggiorata del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie *ex*

art. 2 D.M. 55/2014 , per un totale di €. 1.300,00.

PROFILI PROCEDIMENTALI

- a. Il difensore si impegna a presentare l'istanza, da lui iscritta nell'apposito registro informatico, prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta, ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese sostenute.
- b. La parcella è redatta utilizzando il file in formato *excel*, che comprende i parametri e le variabili sopra illustrati, nonché lo schema del decreto di liquidazione dei compensi professionali, disponibile sui siti internet di ciascun ufficio/associazione che partecipa alla Convenzione. Nella parcella, in formato *excel*, sono inseriti i dati relativi alle specifiche attività svolte con automatica determinazione del compenso richiesto. Essa deve essere accompagnata da una nota di produzione redatta su carta intestata dello studio legale, contenente l'indicazione del numero del procedimento, del nome dell'imputato, del codice fiscale, del numero di fax e dell'e-mail del professionista istante.
- c. Nell'istanza il difensore deve specificare che richiede la liquidazione dei compensi secondo gli importi forfetizzati indicati nelle precedenti tabelle.
- d. L'istanza di liquidazione deve contenere l'indicazione della data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio e degli estremi del relativo provvedimento ammissivo, che deve essere allegato alla richiesta in copia libera.
- e. La liquidazione è disposta dal Giudice – con separato provvedimento – immediatamente e, comunque, contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore: il provvedimento è immediatamente notificato mediante lettura alle parti, che dichiarano contestualmente di rinunciare al reclamo; di ciò è dato atto nel verbale di udienza.
- f. Il Giudice applica gli importi forfetizzati solo su esplicita richiesta del difensore.
- g. Ai fini della notifica del decreto di liquidazione il difensore si adopera, affinché l'imputato non presente effettui l'elezione di domicilio presso il difensore, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione valga come notifica.
- h. Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore si impegna altresì ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega.
- i. La cancelleria sezionale provvede all'immediata trasmissione del sottofascicolo relativo alla liquidazione all'ufficio spese di giustizia ai fini del celere svolgimento degli incombeni di sua competenza.
- j. Le parti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a monitorare costantemente la corretta applicazione dello stesso, ad adottare ogni necessario rimedio conseguente all'accertamento di prassi divergenti, a verificare, con cadenza biennale, la sua rispondenza agli obiettivi prefissati.
- k. Le disposizioni di cui sopra si applicano alle liquidazioni successive al 25 luglio 2016, data di

sottoscrizione del presente Protocollo, ancorché le relative istanze siano state presentate
precedentemente.

Firenze, 25 luglio 2016.

Il Presidente della Corte d'Appello
Margherita Cassano *Margherita Cassano*

Il Dirigente Amministrativo della Corte
Rita Aquilanti *Rita Aquilanti*

Il Presidente dell'Unione distrettuale degli
Ordini forensi della Toscana
Avv. Piero Melani Graverini *Piero Melani Graverini*

Avv. Andrea Niccolai
Coordinatore delle Camere Penali della Toscana *Andrea Niccolai*

Avv. Sergio Paparo *Sergio Paparo*
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Avv. Sigfrido Fenyes *Sigfrido Fenyes*
Vice-Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Avv. Eriberto Rosso *Eriberto Rosso*
Presidente della Camera Penale di Firenze

Avv. Luca Bisori *Luca Bisori*
Segretario della Camera Penale di Firenze